

Se il volo è ritardato o cancellato a causa della presenza di carburante sulla pista, il vettore deve comunque pagare la compensazione pecuniaria? (Corte Giustizia UE, Sez. IV, 26 giugno 2019, in causa C-159/18)

Il Fatto

Un volo era stato ritardato a causa della presenza di carburante sulla pista. I passeggeri avevano richiesto la compensazione prevista dal Regolamento UE 261/2004.

La Decisione

La Corte torna ad occuparsi del Regolamento UE 261/2004 che come noto disciplina le conseguenze della cancellazione o del ritardo prolungato di un volo.

In base al Regolamento il vettore aereo è liberato infatti dal suo obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a «*circostanze eccezionali*» che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato (sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17, EU:C:2019:288, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

La questione è stata più volte trattata dalla Corte di Giustizia per la cui giurisprudenza costante possono essere considerati «*circostanze eccezionali*» gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, e tali due condizioni sono cumulative (sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17). Ad esempio “*i problemi tecnici derivanti a causa della manutenzione non sono motivo per dispensare il vettore aereo dalla compensazione economica in favore dell'utente, a meno che non rientrino in vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli, atti di sabotaggio o di terrorismo*” (Corte di Giustizia Europea (Sezione IX, C-257/14)

Nel caso di specie, la Corte rileva come la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura di quest'ultima, e di conseguenza il ritardo prolungato di un volo in partenza da o a destinazione di tale aeroporto, rientra nella nozione di «*circostanze eccezionali*» qualora il carburante di cui trattasi non provenga da un aeromobile del vettore che ha effettuato tale volo.



Costantini Avvocati